REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

9^ legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Servizi Sociali

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2907 del 30/12/2013

OGGETTO: Nidi in Famiglia: criteri e disposizioni per la richiesta dei buoni famiglia, ai sensi della DGR n. 4252/2008 e n. 1502/2011, annualità 2013-2014.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto si approvano le disposizioni attuative e i relativi criteri per la richiesta dei Buoni Famiglia da parte delle famiglie i cui figli hanno frequentato il Nido in Famiglia di cui alla DGR n. 674/08 e alla DGR n.1502/11. Si riportano quindi l'elenco degli Organizzatori che coordinano i Nidi in Famiglia, e l'elenco dei Nidi in Famiglia autorizzati ad esercitare nel territorio della Regione del Veneto e l'elenco dei Collaboratori Educativi titolati alla conduzione dell'unità d'offerta.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con Decreto 26 giugno 2013 ha approvato il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, destinando alla Regione del Veneto la quota di € 21.840.000,00.

Il citato Decreto, all'art. 4, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1; altresì all'art. 5, coerentemente con quanto disposto all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sollecita l'adozione di sistemi di sperimentazione informativa.

Il presente atto pone il focus sull'impegno a realizzare il Macro livello "servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari" che prevede n. 2 obiettivi di servizio: asili nido e altri servizi per la prima infanzia; centri diurni e altri servizi territoriali comunitari.

In particolare per "l'obiettivo di servizio asili nido e altri servizi per la prima infanzia", si riconferma la valenza positiva della partecipazione della Regione del Veneto, ai sensi dei provvedimenti n.674/08; n. 4252/08 e n. 1502/11, alle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei nidi in famiglia, dei loro figli.

Di fatto i Servizi Nidi in famiglia, proprio per la specificità della loro organizzazione, si sono dimostrati efficaci nel rispondere alle esigenze delle famiglie e contemporaneamente nel creare opportunità di lavoro adoperandosi soprattutto per la Conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.

Va ricordato che la Regione del Veneto ha inteso, in sintonia con la vigente normativa, disciplinare la tipologia di servizio alla prima infanzia, svolto presso civile abitazione, per un numero ridotto di bambini e con una modalità relazionale-educativa fortemente mutuata da quella "familiare", definita dai Nidi in Famiglia attraverso l'approvazione della DGR n. 1502/11 "Linee Guida Nido in Famiglia nella Regione del Veneto"; Atto di indirizzo e di organizzazione dei Nidi in Famiglia. L'obiettivo di quest'ultimo è di dare indicazioni precise e puntuali sull'identità del servizio per la prima infanzia con caratteristiche familiari e

sulle relative finalità, funzioni, modalità organizzative, al fine di garantire una risposta adeguata ai bisogni reali delle famiglie con bambini sotto i 3 tre anni d'età e di entrare in sintonia con l'esistente Sistema Regionale dei Servizi Sociali destinati ai bambini sotto i 3 anni d'età. Ha inoltre l'obiettivo di inserire nella rete dei Servizi per la prima infanzia, anche i Nidi in Famiglia affinché le Amministrazioni Comunali siano a conoscenza di quelli idonei ad operare in quanto inseriti nel Sistema Regionale.

Affinché ci sia coerenza nel citato Sistema Regionale, va inoltre specificato che la DGR n. 1502/11 prevede la possibilità di operare in qualità di " socio/associato di associazione per la promozione di questa modalità organizzativa (es. reti di famiglie)"; per il ruolo dell'Organizzatore e per il Collaboratore Educativo individua, tra le altre, le possibilità di operare in qualità di "presidente di associazione appositamente costituita" e di "socio/associato di associazione di Promozione Sociale Legge n. 383/2000". In quest'ultimo caso ai sensi della LR 27/2001, art. 43, l'associazione di promozione sociale, deve essere regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; mentre per la fattispecie indicata del "presidente di associazione appositamente costituita", deve essere regolarmente registrata all'Ufficio Registro ed in possesso di Codice Fiscale. Pertanto, al fine di assicurare una corretta gestione dei servizi e soprattutto di dare ai cittadini adeguate garanzie circa l'accesso ai benefici messi loro a disposizione per la fruizione dei Buoni Famiglia, saranno effettuate rilevazioni circa la natura giuridica dei Gestori dei Nidi in Famiglia e degli Organizzatori.

Ad oggi sono attivi n. 313 nidi in Famiglia e idonei ad operare n. 39 Organizzatori e n. 467 Collaboratori Educativi.

Gli Allegati, parti integranti del presente Provvedimento, riportano rispettivamente:

Allegato A: l'elenco nominativo degli Organizzatori idonei ad operare nel territorio regionale per coordinare i Nidi in Famiglia;

Allegato B: l'elenco dei Nidi in Famiglia ad oggi attivi presso il territorio regionale con indicati nel seguente ordine: la Provincia, la Azienda ULSS, il CAP, il nome del Nido in Famiglia, il Collaboratore Educativo Titolare dell'Unità d'offerta autorizzato a svolgere la funzione di conduzione del Nido in Famiglia, l'Organizzatore di zona ovvero il professionista che, in convenzione col Collaboratore Educativo, coordina l'attività dei Nidi in Famiglia.

La Regione del Veneto inoltre ha adottato la DGR n. 4252/08 che definisce i criteri di assegnazione del Buono Famiglia, che si sono rivelati efficaci e congruenti con le esigenze sociali ed in sintonia con il Sistema dei Servizi per la prima infanzia presenti nel territorio regionale.

Coerentemente col dettato normativo, in particolare con la legge 328/2000, che riconosce nelle Amministrazioni Comunali l'organo deputato a svolgere il ruolo principale negli interventi socio-assistenziali ed in particolare nel sostegno alle famiglie nelle loro responsabilità di cura ed educative, si prevede quindi che sia dalle medesime curata la distribuzione dei Buoni Famiglia.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone la realizzazione di un ulteriore programma di assegnazione e distribuzione a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano i Nidi in Famiglia di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente Atto, volto ad offrire un supporto economico, attribuito nel rispetto dei criteri definiti con la DGR n. 4252/08, per il tramite dei Comuni, determinando in € 2.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156.

L'**Allegato C,** riporta modalità e criteri che saranno adottati per la richiesta del Buono Famiglia e per la relativa valutazione.

Per la compilazione delle domande da parte delle famiglie e per la loro validazione da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali-Servizio Famiglia, è prevista una procedura informatizzata per la quale si è richiesta la collaborazione del Servizio Sistema Informatico SSR della Direzione Regionale Controlli e Governo SSR, che ha espresso parere favorevole.

Con successivi provvedimenti, il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, approverà:

- l'impegno di spesa di € 2.200.000,00 sul capitolo 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388) " dell' UPB U0156;

- l’elenco delle famiglie beneficiarie, per l’annualità riferita al periodo 2013/2014 con specificato il Comune di residenza delle stesse famiglie ammesse a beneficiare del Buono Famiglia; comprendendo nell’elenco medesimo le famiglie beneficiarie, le quali, nel precedente atto di assegnazione del Buono Famiglia, il DDR n. 285/13, non erano state considerate;

- il riparto del Fondo pari ad € 2.200.000,00 e l’assegnazione del Buono Famiglia alle famiglie tramite i relativi Comuni, sino alla concorrenza massima dell’importo necessario per l’annualità 2013-2014;

- l’erogazione ai beneficiari, per il tramite dei Comuni, dei Buoni Famiglia assegnati;

- ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione.

Le Amministrazioni Comunali erogheranno i Buoni Famiglia alle famiglie beneficiarie, di cui al paragrafo precedente, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la legge 328/2000;
- vista la legge 383/2000;
- vista la L.R. 27/2001;
- vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- vista la DGR n. 674/08;
- vista la DGR n. 4252/08;
- vista la DGR n. 1502/11;
- vista la Legge Regionale del 4 aprile 2013, n.4;
- visto il DDR n. 285/13;
- visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2013.

DELIBERA

1. di approvare quanto in parte motiva espresso;
2. di approvare gli **Allegati A e B,** integranti il presente Atto, che riportano rispettivamente l’elenco nominativo degli Organizzatori idonei ad operare nel territorio regionale per coordinare i Nidi in Famiglia e l’elenco dei Nidi in Famiglia ad oggi attivi presso il territorio regionale con il nominativo del Titolare dell’Unità d’offerta ovvero il Collaboratore Educativo autorizzato a svolgere la funzione di conduzione del Nido in Famiglia;
3. di approvare l’**Allegato C,** integranti il presente Atto, che specifica il programma di interventi economici a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano i Nidi in Famiglia di cui alla DGR 1502/11 e 4252/08 e fissa il termine, del 28 febbraio 2014, entro e non oltre le ore 12.00, per la compilazione da parte delle famiglie delle richieste di assegnazione del Buono Famiglia**;**
4. di determinare in € 2.200.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039 ad oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, Legge 8/11/2000, 328 – art. 80, c.17, Legge 23/12/2000, 388)”
5. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali:

- l’impegno di spesa di € 2.200.000,00 sullo stanziamento del capitolo suddetto;

- l’approvazione dell’elenco delle famiglie beneficiarie ammesse a fruire del Buono Famiglia e relativi Comuni, con il riparto del Fondo pari ad € 2.200.000,00 sino alla concorrenza massima dell’importo testé citato necessario per la prima annualità 2013-2014;

- l’erogazione ai beneficiari, per il tramite dei Comuni, dei Buoni Famiglia assegnati;

- ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mario Caramel	F.to Dott. Luca Zaia